

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL

COPIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

Numero 99 / Reg. Delibere

Data 21/12/2006

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TERMALI DI SAN PELLEGRINO TERME PER IL RILANCIO TURISTICO, LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO OCCUPAZIONALE.

L'anno duemilasei del mese di Dicembre il giorno ventuno, alle ore 15:50, nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

BETTONI VALERIO	Р	L TECTA ITAL O MALIDIZIO	_
==:::::::==:::==:::==		TESTA ITALO MAURIZIO	Р
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	Р	GIUDICI GUIDO	Р
D'ALESSIO FRANCESCO	Р	FIORINA FLORA DONATELLA	Р
SALVI CARLO GIOVANNI	P	MAZZOLENI ALFIO	P
CONSOLI COSTANTINO	P	BORGHI ARIELLA	Α
CARRARA ALBERTO	Р	SIMONETTI FILIPPO	Р
FUMAGALLI MARIA LETIZIA	Р	CARISSIMI SERAFINO	P
MARTINELLI ANTONIO	Р	CORNOLTI FRANCESCO	P
LOCATELLI ERNESTO	· A	MILESI VITTORIO	A
MORANDI DAVIDE	Р	LOCATELLI TERESINA	P
MAZZA EMILIO	P	ARMANNI VITTORIO	A
FERRARI PAOLO	P	PIFFARI SERGIO MICHELE	Р
BOSCHI GIOVANNI FRANCO	P	GAVAZZI ERMANNO	A
SALVI MARCO GUIDO	Р	STUCCHI GIACOMO	A
VOLPI BRUNO	P	LEGRAMANTI ROBERTO	A
PIROVANO GIUSEPPE	P	PICCIOLI CAPPELLI ALBERTINO	P
GANDOLFI MARIO	Α	LOCATELLI IVANO	Ä
BONZI ENRICO	P	CUGINI MARIO	P
MANGANO BASILIO	Р		•

Presenti N. 28

Assenti N. 9

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. EMILIO MAZZA.

Partecipa il Segretario Generale dott. FRANCESCO BARI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.

Il Relatore: geom. Valerio Bettoni

N. 6 O.d.G.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DI VALORIZZAZIONE DELLE **STRUTTURE** TERMALI SAN PELLEGRINO TERME PER IL RILANCIO TURISTICO, LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO OCCUPAZIONALE.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- in ragione della qualità delle proprie fonti termali il comune di San Pellegrino Terme si è storicamente caratterizzato come località turistica di richiamo anche internazionale, del che sono attestazione edifici di interesse storico monumentale, quali il Casinò e il Grand Hotel;
- la capacità attrattiva di San Pellegrino Terme è tuttavia andata nel tempo estinguendosi, anche in ragione delle scelte industriali operate dagli imprenditori privati titolari della concessione d'uso dell'acqua termale, sicché al progressivo venir meno del flusso turistico si è accompagnato il degrado della più parte delle strutture ricettive esistenti;
- quanto sopra descritto ha comportato una situazione di difficoltà economica della città di San Pellegrino Terme, nel tempo accentuatasi per la crisi del settore industriale che ha colpito le imprese operanti nell'intera Valle Brembana;
- il Comune di San Pellegrino Terme e la Provincia di Bergamo si sono fatti pertanto promotori di iniziative che, per il tramite del rilancio turistico/termale di San Pellegrino Terme, divengano volano della ripresa economica dell'intera Valle, obiettivo stimato possibile in dipendenza degli studi specifici sul settore turistico che, nell'ambito dell'azione di coordinamento operata dalla Provincia, il Comune di San Pellegrino Terme ha commissionato avvalendosi delle possibilità offerte dalle politiche comunitarie in materia di aree svantaggiate (iniziativa comunitaria Ob.2);
- in data 13 dicembre 2005, la Provincia di Bergamo ed il Comune di San Pellegrino Terme hanno sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per la promozione di interventi di riqualificazione e di valorizzazione delle strutture termali, per il rilancio turistico, per la formazione e lo sviluppo occupazionale", in conformità al relativo schema rispettivamente approvato con delibera di Giunta Provinciale 10 novembre 2005, n. 652 e di Giunta Comunale 18 novembre 2005, n. 42.01;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel suddetto Protocollo d'Intesa, il Comune di San Pellegrino Terme, con deliberazioni consiliari 23 marzo 2005, n. 227 e 23 dicembre 2005 n. 266, ha adottato ed approvato la variante n. 10 al proprio Piano Regolatore Generale, la cui compatibilità al vigente PTC della Provincia di Bergamo è stata attestata per il tramite del parere di Giunta Provinciale 15 dicembre 2005, n. 793;

- detta variante di PRG risulta specificamente finalizzata a consentire le trasformazioni edilizio/urbanistiche indispensabili per assicurare il processo di rivitalizzazione turistica di San Pellegrino Terme quale centro ricettivo e termale;
- il perseguimento degli obiettivi non sarebbe comunque possibile se non con il coordinamento delle iniziative della mano pubblica e dell'operatore privato titolare della concessione di acqua termale, nonché proprietario di rilevante quota parte dei beni immobili ubicati nell'ambito territoriale da fare oggetto di trasformazione urbanistica e edilizia in attuazione della variante n. 10 al PRG;
- con nota congiunta del 8 marzo 2006, pertanto, la Provincia di Bergamo e il Comune di San Pellegrino Terme hanno chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma per la valorizzazione delle risorse termali, per il rilancio turistico, la formazione e lo sviluppo occupazionale di più in generale, per il rilancio economico dell'intera Valle Brembana;
- nel contempo, la Provincia di Bergamo e il Comune di San Pellegrino Terme hanno avviato contatti con la società Sviluppo San Pellegrino srl per verificare se e in quale misura tale operatore economico, promissario acquirente del Centro Termale, dell'Hotel Terme e dello stabilimento di imbottigliamento di via Taramelli, in fase di dismissione di proprietà della soc. Sanpellegrino spa, sarebbe stato disponibile ad operare in accordo alle finalità perseguite dalle Amministrazioni e quindi accettando le condizioni da queste poste per garantire stabilità al piano di rilancio economico;
- la disponibilità dell'operatore privato ad assecondare le richieste delle Amministrazioni è stata da esso implicitamente attestata con la dichiarazione, resa con nota del 7 marzo 2006, di disponibilità alla adesione all'Accordo di Programma di cui sopra;
- anche la società San Pellegrino Corporation srl, nella sua qualità di soggetto gestore del Casinò Municipale, nonché parte del medesimo Gruppo di Controllo della Società Sviluppo San Pellegrino srl, ha manifestato, con nota del 18 ottobre 2006, la propria volontà ad aderire all'Accordo di Programma in epigrafe;

CONSIDERATO che:

- la Regione Lombardia ha ritenuto che l'iniziativa proposta da Provincia e Comune possa effettivamente concorrere alla rivitalizzazione economica della città di San Pellegrino Terme e, più in generale, dell'intera Valle Brembana ed ha pertanto ritenuto opportuno e conveniente provvedere in accordo a quanto richiesto da Provincia e Comune, con deliberazione di Giunta 29 marzo 2006, n. VIII/2213, a promuovere l'Accordo di Programma in epigrafe;
- il presente Accordo di Programma è in variante al PRG vigente e che la Provincia di Bergamo ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità della Variante con il P.T.C.P. con deliberazione della Giunta Provinciale in data 27 luglio 2006 n. 343;

VISTO il piano dei costi e dei finanziamenti (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, come di seguito meglio specificato) che prevede un costo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma in parola di € 132.700.000,00, ripartito a carico dei diversi soggetti pubblici sottoscrittori per € 38.750.000,00 e dei privati aderenti per € 93.950.000,00;

VISTO altresì che il costo a carico della Provincia di Bergamo pari a € 1.500.000,00 - relativo all'ampliamento dell'Istituto Alberghiero - verrà interamente finanziato dalla Regione Lombardia come meglio specificato all'art. 7, lettera a), dell'Accordo di Programma;

EVIDENZIATO che dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui all'oggetto le parti firmatarie assumono reciprocamente le obbligazioni meglio individuate e disciplinate all'art. 7 dell'Accordo stesso;

DATO ATTO che tali obbligazioni comprendono gli interventi di ristrutturazione e/o recupero edilizio di immobili esistenti, la realizzazione di nuove strutture e, ancora, la cessione di quote societarie e/o immobili per consolidare in capo alla Provincia ed al Comune di San Pellegrino Terme la cura dei propri interessi localizzati nel territorio e coinvolgenti l'intervento dei soggetti privati e concernono, nel loro insieme, i seguenti immobili, così distribuiti nel contesto di tre comparti, di cui è data più analitica descrizione nella relazione illustrativa, costituente parte integrante e sostanziale del presente accordo:

- Comparto 1: Casinò Municipale, Hotel Terme, Nuovo Centro Termale, Insediamento terziario/commerciale residenziale con strutture di ospitalità per gli studenti, Istituto Alberghiero;
- 2) Comparto 2: ex Grand Hotel, parcheggio multipiano e parco dell'Abetaia;
- 3) Comparto 3: Hotel Vetta, complesso residenziale e turistico in loc. Paradiso, interventi di infrastrutturazione e risanamento ambientale;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del predetto Accordo, la Provincia di Bergamo dovrà assumere le seguenti obbligazioni:

con riguardo all'esercizio della concessione di acque termali:

- a) a volturare in favore di Sviluppo San Pellegrino srl, o di suoi eventuali aventi causa in dipendenza degli accordi contrattuali attuativi del presente Accordo di Programma, la concessione di cui alla DGR 22/12/1995 n. 7172, in scadenza al 21 dicembre 2025 attualmente intestata a Sanpellegrino spa;
- a prorogare la durata della concessione, come sopra volturata, per il periodo direttamente convenuto, come necessario alla remunerazione parziale del costo di compravendita di detto nuovo centro termale, tra il Comune di San Pellegrino Terme e Sviluppo San Pellegrino srl nel contratto di affidamento della gestione del nuovo centro termale;
- c) ad intestare la concessione al Comune di San Pellegrino Terme al compimento del termine di cui al punto precedente;
- d) a provvedere agli adempimenti di cui ai punti a) e b) entro i 30 giorni da che rispettivamente:
- Sanpellegrino spa avrà trasmesso idonea richiesta di autorizzazione alla voltura a favore di Sviluppo San Pellegrino srl;
- Sviluppo San Pellegrino srl avrà trasmesso copia del contratto di affidamento della gestione del nuovo centro termale di cui al punto b).

con riguardo all'Istituto alberghiero:

- a) ad acquisirne la proprietà e ad operarne l'ampliamento, coerentemente al progetto posto gratuitamente a disposizione dalla soc. Sviluppo San Pellegrino srl, a quest'ultimo scopo utilizzando il contributo che la Regione si impegna a corrispondere nell'entità di € 1.500.000,00;
- b) a provvedere al pagamento del corrispettivo di compravendita dell'edificio che ospita l'Istituto alberghiero mediante la cessione nella proprietà al Comune di San Pellegrino Terme del 95% delle quote rappresentanti il capitale sociale di Grand Hotel San Pellegrino srl;

- c) a stipulare il predetto contratto di compravendita entro il 31 marzo 2007;
- d) ad eseguire i lavori di ampliamento dell'edificio dell'Istituto alberghiero entro i termini fissati dalla Regione Lombardia nel decreto di finanziamento, in funzione di ciò definendo le procedure e gli atti di gara per l'affidamento dei relativi lavori e provvedendo ad ogni altro adempimento propedeutico, ivi inclusa la tempestiva presentazione dell'istanza di titolo abilitativo o della DIA o la tempestiva sottoscrizione del piano attuativo comprendente anche tale opera, ove richiesto dal Comune;

• con riguardo all'edificio ex-Grand Hotel:

a provvedere al trasferimento al Comune di San Pellegrino Terme del 95% delle quote della soc. Grand Hotel San Pellegrino srl, come corrispettivo di compravendita dell'Istituto Alberghiero di cui ai punti precedenti;

con riguardo a quant'altro necessario per l'attuazione dell'Accordo di Programma:

- a) a stipulare contratto di locazione, di durata sessennale più volte rinnovabile a sua richiesta, per l'affitto dell'edificio che Sviluppo San Pellegrino srl andrà a costruire con caratteristiche idonee alla sua destinazione a Ostello studentesco, che la Provincia si impegna a gestire;
- b) il canone di locazione è determinato in €. 100.000,00 annui, cui si aggiungerà a partire dal secondo anno l'incremento annuo pari all'incremento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati. E' fatta salva la possibilità per la Provincia e Sviluppo S. Pellegrino di modificare detto canone di locazione.

ATTESO il Comune di San Pellegrino Terme e la Provincia di Bergamo, consapevoli che il rilancio di San Pellegrino Terme rappresenta per l'intera Valle un'occasione per rendere fattibile e operativo un progetto concreto di rilancio e di sviluppo, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che traccia le linee di una strategia concertata di intervento che richiede anche il decisivo concorso della Regione Lombardia. L'Accordo di programma costituisce pertanto lo strumento attraverso il quale realizzare gli interventi di promozione turistica previsti sia all'interno che all'esterno del Piano attuativo riguardante i tre comparti individuati nel P.R.G. ritenuti strategici;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di San Pellegrino Terme nell'ambito delle opportunità offerte dalla Legge regionale per il governo del territorio (L.R. 12/2005 e s.m.i.) potrà inoltre implementare il Piano attuativo con altri interventi di valorizzazione attivando, a latere dell'Accordo di programma, una serie di progetti ed attività promozionali di più ampio respiro territoriale con il coinvolgimento della Comunità Montana, delle Associazioni sindacali e delle categorie produttive dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo e dei servizi, di soggetti privati e operatori economici;
- l'obiettivo che si intende perseguire con la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma è quello di rilanciare e dare stabilità all'economia della Valle Brembana, attualmente in difficoltà, e di garantire un'espansione occupazionale volta anche a contrastare le crisi aziendali che si manifestano soprattutto nei Comuni di San Giovanni Bianco, San Pellegrino e Zogno per la chiusura, la dismissione e il ridimensionamento delle attività produttive esistenti.

VISTO che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, I.r. 14 marzo 2003, n. 2, in esito ai lavori della Segreteria Tecnica, in data 9 novembre 2006, ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e costituito da:

- Testo dell'Ipotesi di Accordo di Programma
- Allegato A Relazione tecnica preliminare del Programma Integrato di Intervento comparti Casinò – Terme Vetta – Paradiso Grand Hotel – Abetaia;

CONSIDERATO che la competente Commissione Consiliare Consultiva ha esaminato il testo della proposta;

CON discussione in cui sono intervenuti Il Presidente Bettoni, i Consiglieri Milesi, Salvi C.G., Locatelli T., Gavazzi, Piccioli Cappelli, Martinelli, Consoli, Simonetti, Piffari, Salvi M.G., Fiorina, Cornolti, come integralmente riportato nel resoconto della seduta;

VISTO l'emendamento presentato dal Consigliere Martinelli (allegato) come punto 2 del dispositivo del provvedimento;

VISTO l'emendamento presentato dal Consigliere Piffari (agli atti) come punto 3 del dispositivo del provvedimento;

POSTO in votazione l'emendamento del Consigliere Martinelli: Presenti 26 Consiglieri, favorevoli 25, astenuto Piffari APPROVATO

POSTO in votazione l'emendamento del Consigliere Piffari:

Presenti 26 Consiglieri (entra Bonzi ed esce Fiorina), favorevoli 2, contrari 17 (Bettoni, Bonzi, Carrara, Consoli, D'Alessio, Ferrari, Giudici, Mangano, Martinelli, Mazza, Mazzoleni, Morandi, Pirovano, Salvi C.G., Salvi M.G., Testa, Volpi), astenuti 7 (Boschi, Carissimi, Cornolti, Cugini, Fumagalli, Piccioli Cappelli, Simonetti), RESPINTO

POSTA in votazione la proposta di deliberazione così emendata:

Presenti n. 28 Consiglieri (entrano Fiorina e Pagnoncelli);

CON VOTI favorevoli 25, astenuti 3 (Cugini, Piccioli Cappelli e Piffari) espressi palesemente,

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione e lo sviluppo occupazionale già approvato dal Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, l.r. 14 marzo 2003, n. 2, in esito ai lavori della Segreteria Tecnica, in data 9 novembre 2006, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di prendere atto della perizia di stima della proprietà dell'ex Grand'Hotel e dell'Istituto alberghiero siti in San Pellegrino Terme, depositate agli atti, predisposte dall'arch. Giuseppe Epinati.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

con l'adesione di

SVILUPPO SAN PELLEGRINO SRL

SAN PELLEGRINO CORPORATION SRL

FINALIZZATO

ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TERMALI DI SAN PELLEGRINO TERME PER IL RILANCIO TURISTICO LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO OCCUPAZIONALE

(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", della L.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e della L.r. n. 12 del 11 marzo 2005)

TRA

- Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, nella persona del Presidente on. ROBERTO FORMIGONI;
- Comune di San Pellegrino Terme, con sede San Pellegrino Terme, viale Papa Giovanni XXIII, n. 20, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. GIANLUIGI SCANZI,
- **Provincia di Bergamo**, con sede in Bergamo, via Tasso, n. 8, nella persona del Presidente pro tempore geom. VALERIO BETTONI;

CON L'ADESIONE DI

- Sviluppo San Pellegrino S.r.l., , con sede in Milano, Galleria Passarella
 n. 1, nella persona del Consigliere di Amministrazione sig. Percassi
 Antonio
- San Pellegrino Corporation srl con sede in Orio al Serio (BG) via Portico 59/61, nella persona dell'Amministratore unico Sig. Gianluca Spinelli

PREMESSO

- 1) che in ragione della qualità delle proprie fonti termali il Comune di San Pellegrino Terme si è storicamente caratterizzato come località turistica di richiamo anche internazionale, del che sono attestazione edifici di interesse storico monumentale, quali il Casinò e il Grand Hotel;
- 2) che la capacità attrattiva di San Pellegrino Terme è tuttavia andata nel tempo estinguendosi, anche in ragione delle scelte industriali operate dagli imprenditori privati titolari della concessione d'uso dell'acqua termale, sicché al progressivo venir meno del flusso turistico si è accompagnato il degrado della più parte delle strutture ricettive esistenti;
- 3) quanto sopra descritto ha comportato una situazione di difficoltà economica della città di San Pellegrino Terme, nel tempo accentuatasi per la crisi del settore industriale che ha colpito le imprese operanti nell'intera Valle Brembana;
- 4) che il Comune di San Pellegrino Terme e la Provincia di Bergamo si sono fatti pertanto promotori di iniziative che, per il tramite del rilancio turistico/termale del Comune di San Pellegrino Terme, divengano volano della ripresa economica dell'intera Valle, obiettivo stimato possibile in dipendenza degli studi specifici sul settore turistico che, nell'ambito dell'azione di coordinamento operata dalla Provincia, il Comune di San Pellegrino Terme ha commissionato avvalendosi delle possibilità offerte dalle politiche comunitarie in materia di aree svantaggiate (iniziativa comunitaria Ob.2);
- 5) che in data 13 dicembre 2005, la Provincia di Bergamo ed il Comune di San Pellegrino Terme hanno sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per la promozione di interventi di riqualificazione e di valorizzazione delle strutture termali, per il rilancio turistico, per la formazione e lo sviluppo occupazionale", in conformità al relativo schema quale rispettivamente approvato con delibera di Giunta Provinciale 10 novembre 2005, n. 652 e di Giunta Comunale 18 novembre 2005, n. 42.01;
- 6) che per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel suddetto Protocollo d'Intesa, il Comune di San Pellegrino Terme, con deliberazioni consiliari 23 marzo 2005, n. 227 e 23 dicembre 2005 n. 266, ha adottato ed approvato la variante n. 10 al proprio Piano Regolatore Generale, la cui compatibilità al vigente PTC della Provincia di Bergamo è stata attestata per il tramite del parere di Giunta Provinciale 15 dicembre 2005, n. 793;
- 7) che detta variante di PRG risulta specificamente finalizzata a consentire le trasformazioni edilizio/urbanistiche indispensabili per assicurare il processo di rivitalizzazione turistica di San Pellegrino Terme quale centro ricettivo e termale;
- 8) che il perseguimento degli obiettivi non sarebbe comunque possibile se non con il coordinamento delle iniziative della mano pubblica e dell'operatore privato titolare della concessione di acqua termale, nonché proprietario di rilevante quota parte dei beni immobili ubicati nell'ambito

- territoriale da fare oggetto di trasformazione urbanistica e edilizia in attuazione della variante n. 10 al PRG;
- 9) che pertanto, con nota congiunta del 8 marzo 2006, il Presidente della Provincia di Bergamo ed il Sindaco del Comune di San Pellegrino Terme hanno chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un'Accordo di Programma per la valorizzazione delle risorse termali, per il rilancio turistico, la formazione e lo sviluppo occupazionale di San Pellegrino Terme e, più in generale, per il rilancio economico dell'intera Valle Brembana;
- 10) che, nel contempo, la Provincia di Bergamo e il Comune di San Pellegrino Terme hanno avviato contatti con la società Sviluppo San Pellegrino srl per verificare se e in quale misura tale operatore economico, promissario acquirente del Centro Termale, dell'Hotel Terme e dello stabilimento di imbottigliamento di via Taramelli, in fase di dismissione di proprietà della soc. Sanpellegrino spa, sarebbe stato disponibile ad operare in accordo alle finalità perseguite dalle Amministrazioni e quindi accettando le condizioni da queste poste per garantire stabilità al piano di rilancio economico;
- 11) che la disponibilità dell'operatore privato ad assecondare le richieste delle Amministrazioni è stata da esso implicitamente attestata con la dichiarazione, resa con nota del 7 marzo 2006, di disponibilità alla adesione all'Accordo di Programma, di cui al precedente punto 9;
- 12) che anche la società San Pellegrino Corporation srl, nella sua qualità di soggetto gestore del Casinò Municipale, nonché parte del medesimo Gruppo di Controllo della Società Sviluppo San Pellegrino srl, ha manifestato, con nota del 18 ottobre 2006, la propria volontà ad aderire all'Accordo di Programma in epigrafe;
- 13) che, ritenuta l'opportunità e la convenienza di provvedere in accordo a quanto richiesto da Provincia e Comune, con deliberazione di Giunta 29 marzo 2006, n. VIII/2213, Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma in epigrafe;
- 14) che il presente Accordo di Programma è in variante al PRG vigente, così come specificato al successivo art. 4, e che gli elaborati di variante sono stati depositati, dal 19/06/2006 al 04/07/2006, presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico e che il deposito degli atti è stato reso noto mediante avvisi affissi all'Albo pretorio del Comune, nonché mediante pubblicazione sul quotidiano "L'Eco di Bergamo";
- 15) che entro i termini previsti dall'atto di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, mentre oltre i termini previsti, in data 10/08/2006 prot. n, 9289, è stata presentata una osservazione;
- 16) che la Provincia di Bergamo ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità della Variante con il P.T.C.P. con deliberazione della Giunta Provinciale in data 27/07/2006 n. 343;
- 17) che Regione Lombardia ha ritenuto che l'iniziativa proposta da Provincia e Comune possa effettivamente concorrere alla rivitalizzazione

- economica della città di San Pellegrino Terme e, più in generale, dell'intera Valle Brembana;
- 18) che il Comune di San Pellegrino Terme ha in particolare e fra l'altro posto quale condizione che la titolarità della concessione termale sia ad esso trasferita così come la proprietà dell'edificio funzionale al rendimento delle cure termali e ciò in quanto il controllo della risorsa naturale costituisce, ad avviso della Amministrazione, il volano di ogni iniziativa per lo sviluppo e il consolidamento dell'economia turistica del Comune di San Pellegrino Terme;
- 19) che Sviluppo San Pellegrino srl, nella sua qualità di promissario acquirente dei beni da fare oggetto di trasformazione nonché di futuro intestatario della concessione di acqua termale, il tutto come disciplinato nella parte normativa del presente atto, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare la richiesta della Amministrazione Comunale e, pertanto, è disponibile a vendere al Comune di San Pellegrino Terme o ad una Società pubblica o Fondazione comunale il nuovo Centro Termale per il rendimento delle cure che essa andrà a realizzare su aree di sua proprietà e ha accettato, inoltre, di consentire alla volturazione a favore dell'Amministrazione della concessione termale, il tutto come disciplinato nella parte normativa del presente atto;
- 20) che Sviluppo San Pellegrino Terme srl ha inoltre accettato che quota parte del prezzo di compravendita del nuovo centro termale sia percepita mediante acquisizione, a titolo di permuta, di beni di proprietà comunale che, in accordo a quanto richiesto dal Comune, essa si impegna a destinare e utilizzare per le finalità di rilancio turistico della località, come meglio di seguito precisato e pattuito;
- 21) che, nel quadro delle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo di Programma, si rendono inoltre necessarie ulteriori specifiche pattuizioni fra Provincia e Comune e fra questi e Sviluppo San Pellegrino srl, del che è data più compiutamente descrizione, nonché disciplina, nella parte normativa del presente atto;
- 22) che il P.R.G. vigente individua fra gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica indispensabili al rilancio della economia locale che la soc. Sviluppo San Pellegrino srl è disposta a realizzare, anche la attivazione in una nuova costruzione di un Centro commerciale della superficie di vendita non superiore a mq. 7.500 e di slp non superiore a mq. 14.000. Lo stesso P.R.G. prevede inoltre la realizzazione di ulteriori spazi commerciali di superficie di vendita cadauno non superiore a mq. 250 in edifici esistenti oggetto di conservazione. In sede di Piano Attuativo di cui all'art. 6.1 del presente Accordo, detti spazi, qualora ricadano in edifici esistenti adiacenti, potranno essere conglobati nel Centro Commerciale, in aggiunta alla superficie di vendita su indicata e a quella lorda di pavimento, fatta salva l'attivazione della procedura della Conferenza di servizi ex art. 9 D. lgs. 114/98;
- 23) che in data 24 ottobre 2006 la Conferenza di servizi di cui all'art. 9 D.lgs. 114/98 ha accolto la richiesta di autorizzazione, presentata da

Sviluppo S. Pellegrino s.r.l, per l'apertura di un centro commerciale di 7.030 mq di superficie di vendita sito nel Comune di S. Pellegrino Terme ed ubicato negli ambiti di cui sopra, oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (ADP), che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs del 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", della l.r. 14.3.2003 n. 2 "Programmazione negoziata regionale" e della l.r. 11.3.2005 n.12 "Legge per il governo del territorio"

Articolo 2 - Finalità

Il presente Accordo di Programma ha come finalità la realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali per il rilancio turistico, economico e occupazionale di San Pellegrino Terme.

Articolo 3 - Ambito e descrizione degli interventi

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, le parti firmatarie assumono reciprocamente le obbligazioni quali tutte individuate e disciplinate nel successivo art. 7.

Tali obbligazioni, comprendenti gli interventi di ristrutturazione e/o recupero edilizio di immobili esistenti, la realizzazione di nuove strutture e, ancora, la cessione di quote societarie e/o immobili per consolidare in capo alla Provincia ed al Comune la cura dei propri interessi localizzati nel territorio e involgenti l'intervento dei soggetti privati, concernono, nel loro insieme, i seguenti immobili, così distribuiti nel contesto di tre comparti, di cui è data più analitica descrizione nella relazione illustrativa, costituente parte integrante e sostanziale del presente accordo:

COMPARTO 1:

1.1 Casinò Municipale

- 1.2 Hotel Terme
- 1.3 Nuovo Centro Termale
- 1.4 Insediamento terziario/commerciale e residenziale con strutture di ospitalità per gli studenti
- 1.5 Istituto Alberghiero

COMPARTO 2

2.1 ex Grand Hotel, parcheggio multipiano e parco dell'Abetaia

- COMPARTO 3

- 3.1 -Hotel Vetta
- 3.2 -complesso residenziale e turistico in località "Paradiso"
- 3.3 Funicolare della Vetta e Parco turistico
- 3.4 Interventi di infrastrutturazione e risanamento ambientale

Parte Seconda

FATTIBILITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO

Articolo 4 - Variante urbanistica

Il presente Accordo di programma, allo scopo di rendere realizzabili gli interventi di cui al precedente art. 3, costituisce variante al PRG limitatamente ai seguenti aspetti:

- a) assoggettamento dell'insieme degli interventi compresi nei tre comparti ad unico piano attuativo di esclusiva competenza comunale, in luogo che a tre distinti programmi integrati di intervento;
- b) localizzazione del nuovo centro termale nel comparto 1, in luogo che nel comparto 2;
- c) Art. 35 NTA: Hotel Vetta, realizzazione di slp nell'entità massima del 154% della slp esistente, in luogo che del 140%;
- d) Art. 35 NTA: Località Paradiso, insediabilità di volume massimo di m³ 15.400, in luogo di m³ 14.000, fermo restando che detto incremento volumetrico si aggiunge alla volumetria esistente;
- e) Art. 40 NTA: Istituto Alberghiero, rapporto di copertura pari a 2/3, in luogo che a 1/2, e possibilità di sopralzo di un piano abitabile oltre l'altezza massima di m 13,50;

f) modifica del perimetro del comparto 3 compreso nell'ambito soggetto a piano attuativo.

Gli allegati al presente atto risultano tutti già modificati nei termini di cui al presente articolo.

Parte terza

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Articolo 5 - Piano dei costi e dei finanziamenti

Il Piano dei costi e dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo è riportato nell' allegato "A", parte integrale e sostanziale del presente atto.

Nei suoi elementi essenziali detto Piano è il seguente:

Comparto 1

C	mparto 1	
-	Intervento 01 – Casinò Municipale - Investimento pubblico nell'ambito della proroga della concessione	€. 3.000.000,00
-	Intervento 02 − Hotel Terme − Investimento privato (compreso €.650.000,00 circa di costo opere di urbanizzazione eccedente gli oneri)	€. 16.500.000,00
-	Intervento 03 – Nuovo Centro Termale con relativi parcheggi e servizi accessori –(acquisto da parte del Comune di San Pellegrino Terme) Investimento pubblico (escluso oneri fiscali)	€. 13.000.000,00
-	Intervento 04 — Insediamento terziario commerciale residenziale e Ostello studenti — Investimento privato (compreso €.2.800.000,00 circa di costo opere di urbanizzazione eccedente gli oneri)	€. 46.500.000,00
-	Intervento 05 – Ampliamento Istituto Alberghiero – Investimento pubblico (Provincia di Bergamo)	€. 1.500.000,00

Comparto 2

- Intervento 06 Recupero dell'ex Grand Hotel
 - a) sistemazione facciate e tetto Investimento Pubblico (Società di capitali di proprietà pubblica o Fondazione)
 - b) messa in sicurezza e consolidamento strutturale Investimento Pubblico (Società di capitali di proprietà pubblica o Fondazione)
- €. 750.000,00
- €. 1.500.000,00

- c) progettazione generale dell'intervento complessivo e progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di consolidamento strutturale e interventi di recupero della funzionalità del piano rialzato - Investimento privato
- d) intervento di completamento dell'adeguamento strutturale e della dotazione impiantistica e opere edili connesse – Investimento pubblico (società di capitali di proprietà pubblica o Fondazione con fondi da reperire)
- e) intervento di ripristino e riabilitazione funzionale dell'intero complesso, ivi comprese le opere di sistemazione del parco dell'Abetaia e del parcheggio di uso pubblico- Investimento privato

€. 600.000,00

€. 7.500.000,00

€ 15.900.000,00

Comparto 3

- Intervento 07 Recupero dell'Hotel Vetta Investimento privato (compreso €.300.000,00 circa di costo opere di urbanizzazione eccedente gli oneri)
- *Intervento 08* Complesso residenziale del "Paradiso" –Investimento privato
- Intervento 09 Funicolare e parco turistico della Vetta
 - a) Studio di fattibilità -Investimento privato
 - b) Ripristino dell'impianto di risalita e parco ricreativo e turistico-sportivo della Vetta -Investimento pubblico (fondi da reperire)
- Intervento 10 Interventi di infrastrutturazione e di risanamento ambientale dei versanti Vetta, Aplecchio, Paradiso e ex Grand Hotel, Investimento pubblico (€. 1.000.00,00 Comune di San Pellegrino Terme e €. 4.000.000,00 soc. Sviluppo San Pellegrino srl in luogo del Comune di San Pellegrino Terme con affidamento diretto ex art. 122.8 del Dlgs 163/2006)
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti tutti gli interventi privati effettuate a scomputo degli oneri di urbanizzazione Investimento pubblico (Comune di San Pellegrino Terme con affidamento diretto ex art. 122.8 e/o 32.1 lett.g del Dlgs 163/2006)

- €. 2.400.000,00
- €. 12.000.000,00
- €. 50.000,00
- €. 4.000.000,00

- €. 5.000.000,00
- €. 2.500.000,00

Complessivamente gli investimenti necessari alla realizzazione dell'Accordo ammontano a €. 132.700.000,00, di cui €. 38.750.000,00 di contributo pubblico e €. 93.950.000,00 di contributo privato.

Regione Lombardia, contribuisce alla realizzazione del progetto sostenendo l'investimento pubblico con un contributo complessivo di €. 10.500.000,00 che sarà di massima così distribuito sui singoli interventi:

- Acquisto nuovo Centro Termale (a favore del comune di S. pellegrino)

€ 6.500.000,00

 Realizzazione ampliamento Istituto scolastico Alberghiero (a favore della Provincia di Bergamo)

€ 1.500.000,00

 Opere di adeguamento infrastrutturale e risanamento ambientale (a favore del Comune di S. Pellegrino Terme)

€ 1.000.000,00

- Interventi di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale ex Grand Hotel (a favore della soc Gran Hotel San Pellegrino srl da acquisire da parte del Comune di San Pellegrino Terme)

€ 1.500.000,00

Articolo 6 - Cronoprogramma

Il Cronoprogramma degli interventi del presente Accordo è riportato nell' allegato "B", parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Nei suoi elementi essenziali il cronoprogramma è il seguente:

- 6.1 Predisposizione e approvazione del Piano Attuativo comunale riguardante i tre comparti.
- Il Piano Attuativo deve essere presentato dalla soc. Sviluppo S. Pellegrino entro sessanta giorni dalla data di approvazione dell'AdP, previa intesa con il Comune di San Pellegrino Terme e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Accordo.
- L'adozione del P.A. da parte del Comune di San Pellegrino Terme deve avvenire secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione regionale.
- L'approvazione del P.A. con controdeduzione alle eventuali osservazioni deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.
- La sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A. deve avvenire per atto pubblico entro trenta giorni dalla data di definitiva approvazione del P.A. stesso.
- 6.2 Intervento di recupero del Casinò Municipale
 - Presentazione, da parte della soc. San Pellegrino Corporation srl del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione ed adeguamento del teatro, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di concessione della

- gestione e comunque entro centocinquanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A.
- Inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio del Titolo abilitativo e ultimazione degli stessi entro cinquecentoquaranta giorni dalla data di inizio dei lavori.

6.3 - Ristrutturazione e ampliamento dell'Hotel Terme

- Presentazione da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo entro centottanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A.
- Inizio dei lavori entro centottanta giorni dalla data di rilascio del Titolo abilitativo e ultimazione degli stessi entro tre anni dalla data di inizio.

6.4 - Realizzazione del nuovo Centro Termale

- Presentazione, da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl, del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano Attuativo comunale unitamente alla descrizione dettagliata delle caratteristiche costruttive, tipologiche, impiantistiche di attrezzatura e arredamento.
- Sottoscrizione di Promessa di vendita, trascritta ai Registri Immobiliari per la cessione, al Comune di San Pellegrino Terme o ad una sua società o Fondazione del nuovo Centro Termale entro centottanta giorni dalla data di approvazione del Piano Attuativo
- Inizio dei lavori per la costruzione del nuovo Centro Termale entro novanta giorni dalla data di rilascio del Titolo abilitativo ed ultimazione entro i successivi tre anni

6.5 – Centro residenziale, commerciale, direzionale e Ostello studenti

- Presentazione da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A.
- Inizio dei lavori entro centottanta giorni dalla data di rilascio del Titolo abilitativo e ultimazione degli stessi entro i successivi tre anni.

Il progetto e l'istanza di autorizzazione per il Centro Commerciale possono essere presentati indipendentemente dal Piano Attuativo e dal progetto per il Titolo abilitativo, dando atto che il presente Accordo ne contempla la realizzazione, fatte salve le procedure di autorizzazione.

6.6 - Ampliamento della scuola Istituto Alberghiero

 Presentazione, da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl al Comune di San Pellegrino Terme e alla Provincia di Bergamo, del progetto definitivo dell'ampliamento redatto secondo le disposizioni in materia di LL.PP. entro novanta

- giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A.
- Presentazione, sempre da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl, alla Provincia di Bergamo, del progetto esecutivo completo per l'indizione dell'appalto entro novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo regionale.
- Esecuzione dell'intervento, da parte della Provincia di Bergamo, nei termini e con le modalità previste nel provvedimento di assegnazione del contributo regionale.

6.7 – Recupero dell'edificio dell'ex Grand Hotel

- Presentazione, da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl alla Società proprietaria Grand Hotel, del progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza e consolidamento strutturale, redatto secondo le disposizioni in materia di LL.PP., entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A..
- Presentazione, sempre da parte della stessa soc. Sviluppo San Pellegrino srl alla società proprietaria Grand Hotel San Pellegrino srl, del progetto esecutivo completo per l'indizione dell'appalto entro novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo regionale
- Esecuzione dell'intervento, da parte della soc. proprietaria dell'ex Grand Hotel San Pellegrino, entro i termini e con le modalità previste nel provvedimento di assegnazione del contributo regionale.
- Presentazione del progetto generale di riutilizzo dell'intero edificio dell'ex Grand Hotel, del parcheggio multipiano e del parco dell'abetaia, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A..
- Sottoscrizione del contratto novennale di affitto tra la soc. proprietaria Grand Hotel San Pellegrino srl e la soc. Sviluppo San Pellegrino srl , con le modalità indicate nel Piano Attuativo comunale, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di consolidamento strutturale e di recupero delle facciate, allo scopo di consentire la effettuazione da parte della Soc. Sviluppo S. Pellegrino di attività e manifestazioni pubbliche e di interesse pubblico nel Piano rialzato dell'edificio reso agibile con interventi eseguiti a carico della stessa Società.
- 6.8 Recupero dell'Hotel Vetta e nuovo insediamento nell'area del "Paradiso"
 - Presentazione da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo del recupero dell'Hotel Vetta entro il 31/12/2009.

- Presentazione da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl del progetto per il rilascio del Titolo abilitativo del complesso edilizio del "Paradiso" entro il 31/12/2009.
- 6.9 Funicolare e parco turistico della Vetta
 - Presentazione, da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl, del progetto di fattibilità riguardante il ripristino della funicolare esistente o, comunque di una risalita meccanica alla Vetta unitamente al progetto del parco turistico della Vetta entro il 31/12/2007.
- 6.10 Opere infrastrutturali e di risanamento ambientale
 - Presentazione da parte della soc. Sviluppo San Pellegrino srl al Comune di San Pellegrino Terme del progetto definitivo delle opere di infrastrutturazione e di risanamento ambientale, redatto secondo le disposizioni in materia di LL.PP., entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del P.A..
 - Presentazione, sempre da parte della stessa soc. Sviluppo San Pellegrino srl al Comune di San Pellegrino Terme, del progetto esecutivo, completo per l'indizione dell'appalto, entro novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo regionale.
 - Esecuzione dell'intervento, da parte del Comune di San Pellegrino Terme, nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione del P.A. e nel provvedimento di assegnazione del contributo regionale, anche con affidamento diretto a Sviluppo San Pellegrino srl, ai sensi e per gli effetti degli articoli 122, comma 8 e 32, comma 1, lett. g del Dlgs 163/2006, in relazione al superamento o meno della soglia comunitaria.

Articolo 7 - Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori

Art. 7.1 - Obblighi della Regione

Per attuare le finalità del presente Accordo Regione Lombardia si impegna:

a) Con riguardo agli interventi oggetto di contributo:

7.1.a1) Alla erogazione del contributo di € 10.500.000,00 per i seguenti interventi:

- acquisizione del nuovo Centro termale e delle relative pertinenze;
- ampliamento dell'edificio scolastico Istituto Alberghiero;
- messa in sicurezza e primo intervento di consolidamento strutturale dell'edificio dell'ex Grand Hotel;

 opere di infrastrutturazione e di risanamento ambientale dei comparti Vetta-Aplecchio-Paradiso e Grand Hotel;

Art. 7.2 – Obblighi della Provincia

Per attuare le finalità del presente accordo la Provincia si impegna:

a) Con riguardo all'esercizio della concessione di acque termali:

- **7.2.a1)** A volturare in favore di Sviluppo San Pellegrino srl, o di suoi eventuali aventi causa in dipendenza degli accordi contrattuali attuativi del presente Accordo di Programma, la concessione di cui alla DGR 22/12/1995 n. 7172, in scadenza al 21/12/2025 attualmente intestata a Sanpellegrino spa;
- 7.2.a2) A prorogare la durata della concessione, come sopra volturata, per il periodo direttamente convenuto, come necessario alla remunerazione parziale del costo di compravendita di detto nuovo centro termale, tra il Comune di San Pellegrino Terme e Sviluppo San Pellegrino srl nel contratto di affidamento della gestione del nuovo centro termale.
- 7.2.a3) Ad intestare la concessione al Comune di San Pellegrino Terme al compimento del termine di cui al art. 7.2.a2;
- **7.2.a4)** A provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 7.2.a1 e 7.2.a2 entro i 30 giorni da che rispettivamente:
 - Sanpellegrino spa avrà trasmesso idonea richiesta di autorizzazione alla voltura a favore di Sviluppo San Pellegrino srl;
 - Sviluppo San Pellegrino srl avrà trasmesso copia del contratto di affidamento della gestione del nuovo centro termale di cui all' art. 7.2.a2.

b) Con riguardo all'Istituto alberghiero:

- **7.2.b1)**Ad acquisirne la proprietà e ad operarne l'ampliamento, coerentemente al progetto posto gratuitamente a disposizione dalla soc. Sviluppo San Pellegrino srl, a quest'ultimo scopo utilizzando il contributo che la Regione si impegna a corrispondere nell'entità di € 1.500.000,00;
- **7.2.b2)**A provvedere al pagamento del corrispettivo di compravendita dell'edificio che ospita l'Istituto alberghiero mediante la cessione nella proprietà del al Comune di San Pellegrino Terme del 95% delle quote rappresentanti il capitale sociale di Grand Hotel San Pellegrino srl;
- 7.2.b3) A stipulare il contratto di compravendita entro il 31 marzo 2007;
- 7.2.b4) Ad eseguire i lavori di ampliamento dell'edificio dell'Istituto

alberghiero entro i termini fissati dalla Regione Lombardia nel decreto di finanziamento, in funzione di ciò definendo le procedure e gli atti di gara per l'affidamento dei relativi lavori e provvedendo ad ogni altro adempimento propedeutico, ivi inclusa la tempestiva presentazione dell'istanza di titolo abilitativo o della DIA o la tempestiva sottoscrizione del piano attuativo comprendente anche tale opera, ove richiesto dal Comune;

c) Con riguardo all'edificio ex-Grand Hotel:

7.2.c1) A provvedere al trasferimento al Comune di San Pellegrino Terme del 95% delle quote della soc. Grand Hotel San Pellegrino srl, come corrispettivo di compravendita dell'Istituto Alberghiero;

d) Con riguardo a quant'altro necessario per l'attuazione dell'Accordo di Programma

7.2.d1) A stipulare contratto di locazione, di durata sessennale più volte rinnovabile a sua richiesta, per l'affitto dell'edificio che Sviluppo San Pellegrino srl andrà a costruire con caratteristiche idonee alla sua destinazione a Ostello studentesco, che la Provincia si impegna a gestire;

Il canone di locazione è determinato in €. 100.000,00 annui, cui si aggiungerà a partire dal secondo anno l'incremento annuo pari all'incremento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati. E' fatta salva la possibilità per la Provincia e Sviluppo S. Pellegrino di modificare detto canone di locazione.

Art. 7.3 - Obblighi del Comune

Per attuare le finalità del presente accordo il Comune si impegna:

a) Con riguardo al nuovo Centro Termale e all'esercizio della concessione di acqua termale:

7.3.a1) Ad acquisire da Sviluppo San Pellegrino srl, anche tramite una propria società a capitale pubblico o Fondazione, la proprietà del nuovo Centro termale, non appena lo stesso sarà stato realizzato, o dell'Azienda termale ove in prosieguo le parti si accordassero in tale senso, e contestualmente ad affidare a Sviluppo San Pellegrino srl la gestione del nuovo centro termale, come al riguardo rispettivamente meglio precisato negli articoli 7.3.a2 e 7.3.a3.

7.3.a2) A stipulare con Sviluppo San Pellegrino srl, entro e non oltre 180 giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del piano attuativo, contratto preliminare di compravendita nel quale siano concordemente definiti:

- il corrispettivo di compravendita, quale risultante in esito ad idonea perizia asseverata secondo le modalità definite nel cap. 4 − Strumenti attuazione e modalità operative della relazione allegata (documento "C"), in una entità che le parti comunque sin d'ora convengono non superiore ad € 13.000.000,00 (escluso-al netto degli oneri fiscali);
- i tempi e i modi di pagamento, sin d'ora convenendosi che quota parte del pagamento suddetto sarà operato non in numerario, bensì mediante permuta di beni di proprietà comunale, il cui valore sarà quello risultante da idonea perizia asseverata;
- la data di stipulazione del contratto di compravendita, che deve avvenire entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione effettiva dei lavori, sottoscritto anche dal Comune di San Pellegrino Terme;
- le modalità ed i termini con i quali procedere all'incarico per la stesura della Perizia di stima del bene oggetto di compravendita e per la soluzione di eventuali controversie sulla determinazione del prezzo;
- le modalità di verifica della congruità, rispetto al prezzo pattuito, dell'opera in concreto realizzata;

7.3.a3) A stipulare con Sviluppo San Pellegrino srl, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, il contratto di gestione della struttura termale e, alla scadenza del suo termine di durata ottenere in uno con la piena e totale disponibilità del Centro termale anche la titolarità della concessione della fonte termale senza alcun ulteriore compenso.

7.3.a4) - A remunerare l'acquisto del nuovo Centro Termale tramite:

- la corresponsione diretta di una quota prezzo con la permuta di beni di proprietà comunale siti in località Vetta e in località Paradiso, per un controvalore di Euro da definirsi in sede di convenzione attuativa del P.A. comunale
- la corresponsione in numerario dell'importo del contributo regionale, entro sessanta giorni dall'avvenuto accreditamento del contributo stesso, anche pro-rata, da parte della Regione Lombardia
- per la differenza, con pagamento in denaro anche con sistemi di rateizzazione nel tempo e/o con la cessione in affitto a Sviluppo San Pellegrino srl, per una durata da definirsi nella convenzione attuativa del P.A. comunale, di detto nuovo Centro per l'esercizio della attività termale, facendosi carico l'affittuario di ogni spesa gestionale e di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene fino alla scadenza del contratto di affitto;

b) Con riguardo all'Istituto alberghiero:

7.3.b1)Ad operarne la cessione nella proprietà della Provincia, verso acquisizione del 95% delle quote di Grand Hotel San Pellegrino srl;

7.3.b2)A stipulare il contratto di compravendita nei termini già precisati nell'art. 7.2.b3 del presente atto;

c) Con riguardo al complesso dell'ex Grand Hotel San Pellegrino:

- **7.3.c1)** Ad acquisirne la proprietà parziale, mediante l'acquisto del 95% del capitale sociale di Grand Hotel San Pellegrino srl a titolo di permuta con la Provincia di Bergamo dell'edificio comunale in cui è ospitato l'Istituto alberghiero;
- 7.3.c2) A disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino srl presentino il progetto definitivo di cui all'art. 6.7 per l'ottenimento del contributo regionale necessario alla realizzazione della prima fase degli interventi di recupero edilizio, che prevede la messa in sicurezza dello stesso ed il consolidamento delle strutture portanti principali, disponendo inoltre la attualizzazione del progetto già predisposto per il rifacimento delle facciate;
- **7.3.c3**) A disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino srl realizzino gli interventi di cui all'art. 7.3.c2 entro i termini stabiliti dalla convenzione del P.A. e dalla Regione Lombardia, in funzione di ciò definendo le procedure e gli atti di gara per l'affidamento dei relativi lavori e provvedendo ad ogni altro adempimento propedeutico;
- **7.3.c4)** A destinare a servizio delle attività che saranno inserite nel complesso dell'ex Grand Hotel, successivamente alla scadenza delle concessioni attualmente in essere, il parco attrezzato con impianti sportivi e il parcheggio di totali n. 180 posti auto, entrambi ubicati nelle adiacenze dell'ex Grand Hotel, fermo restando l'obbligo di mantenerne comunque l'uso pubblico convenzionato;
- 7.3.c5) A disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino srl stipulino con Sviluppo San Pellegrino srl un contratto di affitto di durata 9 anni relativo al piano rialzato dell'edificio, che vincoli l'affittuario ad uso o usi funzionali all'obiettivo del rilancio turistico del Comune e preveda che il canone sia determinato tenendo conto della dimensione degli spazi utilizzabili ed in parte compensato dagli oneri assunti dalla soc. Sviluppo San Pellegrino srl, sia per la redazione del progetto definitivo/esecutivo del recupero strutturale, che dal progetto generale di ristrutturazione e riuso funzionale alberghiero dell'intero immobile, nonché dal costo di esecuzione delle opere di sistemazione interna e di arredamento necessarie e sufficienti a garantire l'utilizzo del piano rialzato, secondo le vigenti norme di sicurezza.
- 7.3.c6) A disporre perché nel contratto di affitto di cui all'art. 7.3.c5 sia prevista a favore di Sviluppo San Pellegrino srl la facoltà di recesso unilaterale ed incondizionato, senza corresponsione di penale o indennità a

qualsiasi titolo, in qualsiasi momento una volta operata la consegna dei progetti di cui all'art. 7.3.c5 ed eseguiti gli interventi necessari a rendere agibile il piano rialzato dell'edificio e senza titolo di Sviluppo San Pellegrino srl a compensi o rimborsi comunque denominati per l'ipotesi che il diritto di recesso fosse da essa esercitato in epoca anteriore al tempo di affitto pattiziamente convenuto come idoneo a remunerare il costo di produzione dei progetti e delle opere di sistemazione del piano rialzato;

- **7.3.c7**) A disporre perché il contratto di cui all'art. 7.3.c5 sia stipulato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di consolidamento strutturale e di restauro delle facciate, previsti dal presente Accordo di Programma;
- 7.3.c.8) A disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino srl diano attuazione agli interventi di ristrutturazione edilizia dell'ex Grand Hotel relativi alla seconda fase (restauro e risanamento conservativo del Piano seminterrato e rialzato, realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici di detti piani, completamento dell'intervento di recupero strutturale dell'intero immobile, predisposizione generale impiantistica e realizzazione della centrale termica e dei servizi), condizionatamente al reperimento delle idonee risorse finanziarie, in funzione di ciò definendo le procedure e gli atti di gara per l'affidamento dei relativi lavori e provvedendo ad ogni altro adempimento propedeutico;
- **7.3.c9)** In relazione alla attuazione della seconda fase di cui al precedente art. 7.3.c8, a disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino srl stabiliscano nel contratto di locazione di cui all'art. 7.3.c5) la sospensione degli effetti per tutta la durata dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste per la seconda fase.
- 7.3.c10) In relazione alla attuazione della terza fase di opere, nella quale è previsto il recupero integrale della funzionalità del Grand Hotel, del parcheggio e del parco dell'abetaia, a disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino srl definiscano, entro la scadenza prevista dal contratto di locazione originario stipulato con Sviluppo San Pellegrino S.r.l. di cui all'art. 7.3.c5 e sue successive modifiche di cui all'art. 7.3.c9, anche su richiesta dell'affittuario, un nuovo contratto di locazione che abbia una durata stabilita in funzione del tempo convenuto fra le parti come necessario alla remunerazione totale dei costi necessari alla realizzazione delle opere previste per tale terza fase e, qualora non eseguita, anche della seconda fase, ponendo a carico dell'affittuario, oltre a tali costi, anche la fornitura completa di attrezzature, arredi etc. necessari all'utilizzo integrale dell'immobile del Grand Hotel, facendosi carico l'affittuario di ogni spesa gestionale e di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
- **7.3.c11)** a disporre perché i competenti Organi deliberativi di Grand Hotel San Pellegrino srl, qualora il termine per la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione previsto nel precedente art. **7.3.c10** decorra senza che

alcun nuovo contratto si sia perfezionato, la società proprietaria provvedano ad indire una gara per l'individuazione di un nuovo soggetto affittuario dell'immobile.

Al precedente affittuario spetterà il diritto di prelazione in ordine all'assegnazione del nuovo contratto di locazione, ai sensi dell'art. 40 L. 27.7.78 n. 392.

d) Con riguardo all'edificio denominato "Casinò":

7.3.d1) A stipulare una nuova concessione di gestione con la società San Pellegrino Corporation S.r.l., della durata da concordare in relazione all'investimento effettuato dalla società concessionaria stessa per la ristrutturazione e l'adeguamento del teatro e tenendo conto della durata del contratto d'affitto stipulato con la soc. Sviluppo San Pellegrino srl per il nuovo Centro Termale. Il canone concessorio dovrà essere stabilito in sede di convenzione attuativa del P.A., tenendo conto della durata della concessione e delle opere direttamente realizzate dalla società concessionaria e non potrà comunque essere inferiore all'importo di canone indicizzato attualmente corrisposto al Comune.

Il Comune di San Pellegrino Terme, condizionatamente al reperimento delle idonee risorse finanziarie, in funzione di ciò definendo le procedure e gli atti di gara per l'affidamento dei relativi lavori e provvedendo ad ogni altro adempimento propedeutico, procederà al completamento delle opere di manutenzione straordinaria edile e impiantistica.

Nel caso in cui dette opere venissero realizzate direttamente della società concessionaria, si darà luogo alla revisione in riduzione del canone concessorio.

Nel caso in cui per nuove disposizioni di legge venisse consentito il ripristino della casa da gioco, il contratto di concessione dovrà essere integralmente revisionato con conseguente adeguamento del canone.

e) Con riguardo all'intervento Residenziale e Commerciale

7.3.e.1) Al rilascio dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, come determinato dalla Conferenza di servizi, richiamata al punto 22 delle premesse, in quanto conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

7.3.e.2) Provvedere al rilascio a favore di Sviluppo San Pellegrino S.r.l. della altre autorizzazioni commerciali - inferiori ciascuna a mq. 250 di vendita - come previsto dall'art. n. 34 delle NTA del P.R.G.

7.3.e.3) A convocare, a seguito di specifica richiesta di Sviluppo San Pellegrino S.r.l., una apposita Conferenza di servizi, di cui all'art. 9 D.lgs. 114/98 e dell'art. 5 della l.r. 14/99, finalizzata al rilascio dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita in incremento dell'autorizzazione per mq.

7.030 di vendita già assentita dalla Conferenza dei servizi del 24 ottobre 2006 richiamata all'articolo 7.3.e.1) precedente, al fine di realizzare, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 34 delle NTA del P.R.G., il conglobamento nel Centro Commerciale di unità commerciali di superficie di vendita cadauna non superiore a mq. 250 ricavate all'interno di edifici esistenti limitrofi al Centro Commerciale stesso qualora in sede di Piano Attuativo di cui all'art. 6.1 del presente Accordo si stabilisca l'esigenza del conglobamento;

f) Con riguardo a quant'altro necessario per l'attuazione dell'Accordo di Programma:

- **7.3.f1)** A vincolare, con il presente Accordo, Sviluppo San Pellegrino srl al recupero con destinazione alberghiera dell'edificio denominato Hotel Vetta.
- 7.3.f2) Alla definizione dei procedimenti di approvazione del Piano Attuativo e al tempestivo rilascio dei titoli abilitativi che, in conformità al proprio PRG come variato per effetto dell'approvazione del presente Accordo di Programma, saranno richiesti da tutti i soggetti attuatori, secondo i termini fissati al precedente articolo 6.
- 7.3.f3) A realizzare gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale delle aree esterne al Piano Attuativo, volti in particolare a realizzare l'adeguamento della viabilità, delle fognature e delle reti di acquedotto e gas per gli abitati di Aplecchio e Vetta ed il collegamento fognario con l'edificio dell'ex Grand Hotel, utilizzando a tal fine il contributo messo a disposizione da Regione Lombardia, in funzione di ciò definendo le procedure e gli atti per l'affidamento dei relativi lavori, anche ai sensi degli artt.. 122, comma 8 e 32, comma 1, lett. g del D.lgs 163/2006 e provvedendo ad ogni altro adempimento propedeutico.
- **7.3.f4)** Ad agire per la acquisizione, cessione e concessione in affitto e gestione degli immobili ora comunali o da acquisire al patrimonio comunale, direttamente o tramite società di capitali pubbliche comunali, Fondazioni od altri Enti e Istituzioni già esistenti o appositamente costituiti a sensi di legge.

Art. 7.4 - Obblighi di Sviluppo San Pellegrino srl e di San Pellegrino Corporation S.r.l.

Per attuare le finalità del presente accordo Sviluppo San Pellegrino srl e San Pellegrino Corporation S.r.l., quest'ultima limitatamente agli impegni previsti nell'art. 7.4.a5), si impegnano, per quanto di loro competenza:

a) Nei confronti del Comune:

7.4.a1) A realizzare, coerentemente alle previsioni di PRG, così come modificato con la variante urbanistica introdotta con il presente Accordo di Programma:

- la ristrutturazione del teatro del Casinò Municipale (intervento 01);
- la ristrutturazione dell'Hotel delle Terme e il suo ampliamento per un numero di camere non inferiore a 120, con messa in esercizio indicativamente entro il giugno 2009 (intervento 02);
- la costruzione del nuovo Centro Termale di superficie lorda di pavimento complessiva di circa mq 3.500, comprendente oltre alle Nuove Terme anche spazi polifunzionali, corredato di parcheggio pertinenziale di non meno di n. 300 posti auto, con messa in esercizio indicativamente entro il giugno 2009 (intervento 03);
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia suddivisi tra interventi residenziali e commerciali (intervento 04.1) e comprendendovi anche il centro commerciale, nonché l'ostello studenti (intervento 04.2) con attivazione indicativamente a far tempo dal settembre 2009;
- la ristrutturazione e l'ampliamento con destinazione ad attività ricettiva del complesso denominato Hotel Vetta, (intervento 07), con messa in esercizio dell'hotel entro il dicembre 2016;
- gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione ad uso residenziale in località Paradiso entro il dicembre 2016 (intervento 08);
- la realizzazione diretta, in conto oneri, delle infrastrutture urbanizzative primarie e secondarie richieste per gli interventi suddetti;

7.4.a2) Alla predisposizione e messa a disposizione a titolo gratuito dei seguenti studi e progetti di opere, da realizzare da parte del Comune di San Pellegrino Terme, della soc. Gran Hotel San Pellegrino srl e della Provincia di Bergamo, come già descritto nei precedenti articoli:

- i progetti, definitivo ed esecutivo, di ampliamento dell'edificio scolastico Istituto alberghiero;
- i progetti, definitivo ed esecutivo, di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale dell'edificio dell'ex Grand Hotel;
- i progetti, definitivo ed esecutivo, delle opere di infrastrutturazione e di risanamento ambientale;
- il progetto generale di recupero e ridestinazione funzionale dell'ex Grand Hotel e delle connesse strutture del parcheggio multipiano e del parco dell'abetaia;
- lo studio di fattibilità con il progetto generale di massima del ripristino della risalita meccanica alla Vetta e del parco turistico della Vetta.

7.4.a3) Alla vendita del nuovo Centro Termale già attivato o comunque pronto per l'attivazione accettandone, quale corrispettivo parziale, la messa a disposizione a titolo di affitto e impegnandosi alla gestione del complesso in accordo agli indirizzi definiti con il Comune, meglio specificati nel precedente art. 7.3.a;

7.4.a4) Quanto a San Pellegrino Corporation S.r.l., si impegna a stipulare con il Comune di San Pellegrino Terme un nuovo contratto di concessione per la gestione del Casinò Municipale, della durata da concordare in relazione all'investimento che la stessa soc. San Pellegrino Corporation srl effettuerà per la ristrutturazione e l'adeguamento del teatro, corrispondendo un canone concessorio di ammontare determinato nella convenzione attuativa del P.A., tenendo conto delle opere direttamente realizzate dalla soc. concessionaria. La durata della nuova concessione dovrà risultare di norma pari a quella del contratto di gestione del nuovo Centro Termale, mentre il canone non potrà comunque essere inferiore all'importo del canone indicizzato attualmente corrisposto al Comune. L'ultimazione delle opere di ristrutturazione del teatro avranno luogo indicativamente negli anni 2007/2008, secondo le scadenze che saranno definite nel nuovo contratto di concessione.

Nel caso in cui per nuove disposizioni di legge venisse consentito il ripristino della casa da gioco, saranno rideterminate le condizione economiche del contratto di concessione;

b) Nei confronti della Provincia:

7.4.b1) Alla locazione per sei anni, rinnovabili più volte a richiesta della Provincia di Bergamo, dell'Ostello per studenti della superficie lorda di pavimento di mq 1.800 circa, che sarà realizzato (intervento 04.2) quale parte delle opere relative al centro residenziale, commerciale e direzionale (intervento 04.1);

c) Nei confronti dell'Ente proprietario dell'ex-Grand Hotel

7.4.c1) Alla stipula, quale affittuario, del contratto di affitto di cui all'art. 7.3.c5, ed alla modifica ed integrazione del medesimo prevista all'art. 7.3.c9.

7.4.c2) Fatta salva la facoltà di recesso unilaterale prevista all'art. 7.3.c.6), l'impegno alla stipula, quale affittuario, del contratto di affitto di cui all'art. 7.3c10, e condizionatamente alla realizzabilità tecnico-economica a cura e con spese a carico dell'affittuario degli interventi previsti nella terza fase ed a sua scelta anche della seconda qualora non realizzata dalla soc. proprietaria a completamento degli interventi di restauro, risanamento conservativo e riuso funzionale del complesso dell'ex Grand Hotel, del parcheggio e del parco dell'Abetaia, meglio descritto in tale art. 7.3.c10.

Parte quarta

VERIFICHE DELL'ACCORDO

Articolo 8 - Collegio di vigilanza

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della l.r. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo

sull'attuazione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio composto dal Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede, dal Sindaco del Comune di San Pellegrino Terme e dal Presidente della Provincia di Bergamo. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;
- individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma anche avvalendosi di consulenze esterne;
- disporre gli interventi sostitutivi, in caso di inadempimento degli impegni di cui all'art. 11, attuandoli anche mediante commissario ad acta, ovvero attivare la procedura di cui all'art. 14, comma 7 della L.R. n. 12/2005;
- esprimere pareri e determinazioni, nonché vigilare sulle attività previste negli articoli di cui al presente atto;
- concedere su richiesta motivata del soggetto interessato la proroga ai termini previsti dall'art. 6 Cronoprogramma.
- 3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.
- 4. Alle riunioni del Collegio di Vigilanza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della società Sviluppo San Pellegrino srl e un rappresentante della società S. Pellegrino corporation;
- 5. Il Collegio di Vigilanza si potrà avvalere della Segreteria Tecnica già nominata ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 9 - Sanzioni per inadempimento

- 1. Il Collegio di vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori dell'Accordo non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti, gli obblighi urbanizzativi e compensativi assunti, provvede a:
- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, con voto di maggioranza, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo.
- 2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete

comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

Articolo 10 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di vigilanza, spetterà all'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Articolo 11 - Sottoscrizioni, effetti e durata

- 1. Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- 2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma.
- 3. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.
- 4. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.
- 5. La realizzazione degli interventi e le attività di gestione per tutte le destinazioni funzionali private o aperte al pubblico previste dal presente Accordo di Programma ed assunte dalla soc. Sviluppo San Pellegrino srl, previo gradimento espresso da parte dei soggetti concedenti, possono essere svolte da altri soggetti nominati dalla stessa soc. Sviluppo San Pellegrino srl che in ogni caso risulterà responsabile e garante in solido per ogni adempimento e obbligo assunto nel presente Accordo di Programma, nel Piano Attuativo comunale e nei contratti di locazione, concessione e gestione.
- 6. Analogamente l'esecuzione degli interventi previsti dal presente AdP in capo al Comune di San Pellegrino Terme potrà essere effettuata da società o da fondazioni pubbliche comunali cui il Comune conferirà gli immobili ed alle quali saranno erogati i relativi contributi regionali previsti dal presente Accordo di Programma.

DOCUMENTI ALLEGATI

Al presente Accordo sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

"A" Piano dei costi e dei finanziamenti;		
"B" Cronoprogramma;		
"C" Relazione illustrativa;		
"D" Variante al P.R.G. del Comune di San Pellegrino Terme.		
Il presente Accordo di Programma delè sottoscritto in esemplari, oggi in Milano.		
Per la Regione Lombardia		
Il Presidente Roberto Formigoni		
Per il Comune di S. Pellegrino Il Sindaco Gianluigi Scalzi		
Per la Provincia di Bergamo		
Il Presidente Valerio Bettoni		
PER ADESIONE		
Per Sviluppo S. Pellegrino S.r.l.		
Il Consigliere Antonio Percassi		
Per S. Pellegrino Corporation S.r.l.		
L'Amministratore Unico Gianluca Spinelli		

Delibera C.P. n.	99	del	21-12-06
------------------	----	-----	----------

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TERMALI DI SAN PELLEGRINO TERME PER IL RILANCIO TURISTICO, LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO OCCUPAZIONALE

PARERI

◆ PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO	
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica CONTRARIO *	
	Il Dirigenje M
Il 30 novembre 2006	- dott/ Francesco Bari -
PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO	
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile estesa alla coper CONTRARIO *	tura finanziaria
NULLA DA OSSERVARE NON COMPORTA SPESA	Il responsabile di ragioneria
п	

^{*} Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare all presente proposta.

DI PROCOLAHAN SAN PENEGLINO TENHE"

Affingen el dispritivo della della della evazione il refuenti funto 2

PRENDERIA ATTO

CE THE PROPOSED A PENSIA DE STAND PROPRIETA

DELL'EX GRADI HOTEL E DELL'ISTITUTO ALBENGUIENO

SITTI IN SAN PENEGLINO TENER, DEPOSITATE AGUI

ATTI, PREDISPOSE DALL'ARRY, GIOSEPPE EPINATI >>

Modifiell

<i>y</i> .			
	•		
į,	·	•	
,			

Il Presidente F.to Sig. EMILIO MAZZA

Il Segretario Generale F.to dott. FRANCESCO BARI

RELAZIONE DI PUBI	BLICAZIONE
La suestesa deliberazione: viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da a d è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d	
Bergamo, 2 2 DIC. 2006	II Segretario Generale F.to dott. FRANCESCO BARI
 □ E' stata sottoposta al controllo del Difensore Cívico su richiesta di 1/4 dei Cons dall'affissione. □ Comunicazione del Difensore Cívico entro 15 giorni dal ricevimento: □ Atto ritenuto legittimo. □ Atto ritenuto illegittimo. 	iglieri, a sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, D.Lgs. 287/2000 , entro 10 giorni
Nessuna risposta entro 15 giorni. Bergarno,	Il Segretario Generale F.to dott. FRANCESCO BARI
CERTIFICATO DI ES	ECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: a seguito di pubblicazione, decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo. perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) Bergamo,	Il Segretario Generale F.to dott. FRANCESCO BARI
perchè confermato con atto del Consiglio Provinciale delib. ncomunicazione del Difensore Civico.	(art. 127, comma 2, d.Lgs. 267/2000) seguito
Bergamo,	II Segretario Generale F.to dott. FRANCESCO BARI
***	*
Bergamo,	II Segretario Generale F.to dott. FRANCESCO BARI
Copia conforme all'originale p	er uso amministrativo
composta da n	pagine